

DOCUMENTO TECNICO

allegato alla proposta n. 215 del 08/01/2018 recante oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione normativa, ex comma 2 art. 28 del D.Lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017, circa i criteri e le modalità per la valutazione dei requisiti necessari al riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica e dei relativi adempimenti comunque connessi”.

1 – Figura del tecnico competente in acustica (ex artt. 20 e 24 del D.Lgs. 42/2017)

La figura del tecnico competente in acustica ed i criteri generali per l’esercizio della professione sono definiti dai commi 6 e 7 dell’art. 2 della Legge Quadro 447/1995:

6. Ai fini della presente legge è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo;

7. La professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell’elenco dei tecnici competenti in acustica.

Ai sensi del comma 1 dell’art. 21 del D.Lgs. 42/2017 è istituito presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito anche con acronimo MATTM), l’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica (acronimo TCA).

La professione di tecnico competente in acustica rientra tra le professioni non organizzate in ordini o collegi di cui alla Legge 14 gennaio 2013, n.4.

2 – Trascrizione dei tecnici competenti in acustica ambientale dal registro regionale all’elenco dei tecnici competenti in acustica di cui al comma 1 dell’art. 21 del D.Lgs 42/2017 (ex comma 5, art. 21 del D.Lgs. 42/2017)

I tecnici competenti in acustica ambientale già iscritti nell’elenco della Regione Lazio, possono manifestare interesse alla trascrizione nell’elenco dei tecnici competenti di cui al comma 1 dell’art. 21 del D.Lgs 42/2017, entro e non oltre il 18/04/2018, compilando ed inviando all’Ufficio competente della Regione, il modulo allegato al presente, proposto in **APPENDICE I**.

Ad ogni buon fine, nelle more dell’inserimento nell’elenco di cui all’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 42/2017, coloro che hanno presentato istanza di inserimento entro la data stabilita, continuano ad esercitare l’attività secondo la previgente disciplina (ex comma 4, art. 25 del D.Lgs. 42/2017).

3 – Estinzione dell'effetto del comma 2 dell'art. 20 della Legge Regionale 18/2001.

A completamento della trascrizione di tutti i tecnici dall'elenco regionale all'elenco di cui all'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 42/2017 (ovvero cessato l'istituto della deroga di cui al comma 4 dell'art. 25 dello stesso Decreto) per il combinato disposto degli artt. 20, 21 e 24 del D.lgs. 42/2017, si estingue l'effetto del comma 2 dell'art. 20 della Legge Regionale 18/2001.

4 – Regolamento delle istanze e dell'istituto del periodo transitorio

4.1 - Istanze per l'iscrizione all'elenco dei tecnici competenti (ex punto 1 Allegato 1 del D.Lgs. 42/2017).

All'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 21 può essere iscritto chi è in possesso dei seguenti requisiti, che completano le due condizioni necessarie all'iscrizione:

1. essere in possesso del diploma di laurea o di laurea magistrale relativamente ad una delle specifiche classi di laurea elencate nella parte A dell'allegato 2 al D.Lgs. 42/2017;
2. essere in possesso di una delle quattro seguenti condizioni:
 - a) avere superato con profitto l'esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 12 crediti in tema di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, nelle tematiche oggetto della legge 26 ottobre 1995, n. 447, secondo lo schema di corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica di cui alla parte B dell'allegato 2 al D.Lgs. 42/2017;
 - b) avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema di corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica di cui alla parte B dell'allegato 2 al D.Lgs. 42/2017;
 - c) avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica di cui alla parte B dell'allegato 2 al D.Lgs. 42/2017;
 - d) aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in acustica ambientale.

Gli interessati residenti nella Regione Lazio, in possesso dei requisiti di cui al punto 4.1, presentano formale istanza compilando ed inviando all'Ufficio competente della Regione, il modulo allegato al presente, proposto in **APPENDICE II**.

La valutazione delle istanze è esperita dalla Regione Lazio anche per il tramite della commissione acustica già istituita con Determinazione G08897 del 19/06/2014, che avrà cura di valutare la congruità dell'attività svolta, con particolare riferimento alle condizioni di cui ai lemmi a) e c) del comma 1 dell'art. 22 del D.Lgs. 42/2017.

4.2 – Istanze in via transitoria per l'iscrizione all'elenco dei tecnici competenti (ex punto 1 Allegato 1 e comma 2 art. 22 del D.Lgs 42/2017). Diplomati

All'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 21 può essere iscritto, entro e non oltre il 17/02/2022 (farà fede la data di presentazione dell'istanza), chi è in possesso dei seguenti requisiti, che completano le tre condizioni necessarie all'iscrizione:

1. essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica;
2. essere in possesso di una delle due seguenti condizioni o combinazione delle due:
 - a) avere svolto attività professionale in materia di acustica applicata per almeno quattro anni, decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvio all'Ufficio competente della Regione Lazio, in modo non occasionale, in collaborazione con un tecnico competente in acustica, attestata da idonea documentazione;
 - b) avere svolto attività professionale in materia di acustica applicata per almeno quattro anni, decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvio all'Ufficio competente della Regione Lazio, in modo non occasionale, alle dipendenze di strutture pubbliche di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (in vigore prima dell'abrogazione di cui al lemma c, comma 1, art. 24 del D.lgs. 42/2017) attestata da idonea documentazione;
3. avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema di corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica di cui alla parte B dell'allegato 2 al D.Lgs. 42/2017

Gli interessati, residenti nella Regione Lazio, in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica, che alla data di emanazione del presente provvedimento non hanno ancora svolto attività di affiancamento, presentano formale comunicazione di inizio attività, compilando ed inviando all'Ufficio competente della Regione, il modulo allegato al presente, proposto in **APPENDICE III**, pena l'impossibilità di iscrizione all'elenco dei tecnici competenti in acustica di cui al comma 1 dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2017.

Gli interessati, residenti nella Regione Lazio, in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica, che alla data di emanazione del presente provvedimento hanno già intrapreso l'attività di affiancamento, presentano, **entro sei mesi dall'emanazione del presente provvedimento**, formale comunicazione di inizio attività, compilando ed inviando all'Ufficio competente della Regione, il modulo allegato al presente, proposto in **APPENDICE III**, pena l'impossibilità di iscrizione all'elenco dei tecnici competenti in acustica di cui al comma 1 dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2017.

In questo caso, l'inizio attività di affiancamento, necessariamente inserita in un arco temporale antecedente alla data di emanazione del presente provvedimento e/o del D.Lgs 42/2017, coincide con la data della prima attività valida dichiarata dall'interessato.

I diplomati, residenti nella Regione Lazio, interessati all'iscrizione nell'elenco nazionale di cui all'art. 21 del D.Lgs. 42/2017, in possesso dei tre requisiti necessari, come sopra descritti, presentano formale istanza compilando ed inviando, all'Ufficio competente della Regione, il modulo allegato al presente, proposto in **APPENDICE II**.

La valutazione delle istanze e con essa, **la valutazione dell'idoneità del titolo di studio e della non occasionalità** dell'attività svolta, è esperita dalla Regione Lazio anche per il tramite della commissione acustica già istituita con Determinazione G08897 del 19/06/2014, anche secondo il regolamento allegato al presente, proposto in **APPENDICE IV**.

5 – Istanze di accredito per corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica, requisiti e modalità (ex punto 3 dell'Allegato 1 e punto 1 della parte B dell'Allegato 2 e comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. 42/2017).

La Regione Lazio, per quanto territorialmente di competenza, ai sensi del punto 3 dell'allegato 1 al D.Lgs. 42/2017, verifica la conformità dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica allo schema di corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica di cui alla parte B dell'allegato 2 allo stesso D.Lgs. 42/2017, previo parere del tavolo tecnico nazionale di coordinamento di cui all'art. 23 del citato decreto legislativo.

I corsi abilitanti in argomento sono tenuti da università, enti o istituti di ricerca, albi, collegi e ordini professionali, nonché dai soggetti idonei alla formazione che possano documentare la presenza di docenti aventi la qualifica di tecnico competente in acustica e documentata esperienza nel settore.

Le università, gli enti o istituti di ricerca, albi, collegi e ordini professionali nonché i soggetti idonei alla formazione interessati alla procedura di accredito nel territorio regionale, presentano formale istanza compilando ed inviando all'Ufficio competente della Regione, il modulo allegato al presente, proposto in **APPENDICE V**, fornendo dettagliato programma (indicando quale docente svolgerà il/i corso/i), orari, curricula docenti e indicazioni sui luoghi dove si svolgeranno le lezioni teoriche e pratiche.

L'istanza di accredito dovrà essere formulata per ogni corso che si intende svolgere.

La valutazione delle istanze di accredito per corsi di formazione abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica verterà sulla valutazione del programma, dei docenti proposti e sulla congruità delle lezioni. La Regione si riserva la facoltà di impartire prescrizioni al momento del rilascio dell'accredito anche alla luce dei contenuti espressi nelle linee guida di cui al comma 2 dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2017.

L'accredito è rilasciato con provvedimento espresso.

Le università, gli enti o istituti di ricerca, albi, collegi e ordini professionali nonché i soggetti idonei alla formazione che saranno accreditati avranno cura di osservare quanto eventualmente disposto dalla Regione, nonché in particolare di conservare copia dell'elenco degli iscritti, copia delle firme

presenza e copia dei diplomi rilasciati, che forniranno poi, a richiesta, all'Ufficio competente della Regione Lazio per le verifiche di competenza. A norma del comma 2 dell'art. 43, del DPR 445/2000, la consultazione diretta degli archivi da parte di una pubblica amministrazione degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico.

I corsi si concludono con un esame, ai fini del rilascio di un'attestazione finale di profitto, tenuto da una commissione composta da due membri esperti scelti tra i docenti del corso e da un membro appartenente alla già citata commissione acustica regionale; tale partecipazione avverrà a titolo gratuito (come già accade per la commissione regionale) e l'incaricato potrà godere del solo rimborso spese, secondo i regolamenti propri dell'Ente di appartenenza in caso di missione. La Regione si riserva comunque di emanare apposito regolamento a riguardo.

Al fine di ottemperare a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 25 del D.Lgs. 42/2017, i corsi riconosciuti dalla Regione alla data del 19/04/2017, possono essere opportunamente integrati al fine di essere conformi alla nuova disciplina, onde permettere agli iscritti l'applicazione del succitato articolo. Tali corsi si concluderanno sempre con esame finale tenuto da una commissione composta da due membri esperti scelti tra i docenti del corso e da un membro appartenente alla già citata commissione acustica regionale su tutte le materie del corso. Gli Enti interessati produrranno apposita istanza di modifica secondo il modulo allegato al presente, proposto in **APPENDICE VI**.

6 – Istanze di accredito per corso di aggiornamento professionale, requisiti e modalità (ex punto 2 dell'allegato 1 al D.Lgs. 42/2017)

La Regione Lazio, per quanto territorialmente di competenza, verifica la conformità dei corsi di aggiornamento professionale di cui al punto 2 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 42/2017.

I corsi di aggiornamento professionale per tecnici competenti in acustica sono tenuti da università, enti o istituti di ricerca, albi, collegi e ordini professionali, nonché dai soggetti idonei alla formazione, che possano documentare anche la presenza di docenti aventi la qualifica di tecnico competente in acustica e documentata esperienza nel settore.

Le università, gli enti o istituti di ricerca, albi, collegi e ordini professionali nonché i soggetti idonei alla formazione interessati alla procedura di accredito nel territorio regionale per lo svolgimento di

corsi di aggiornamento professionale, presentano formale istanza compilando ed inviando all'Ufficio competente della Regione, il modulo allegato al presente, proposto in **APPENDICE VII**, fornendo dettagliato programma, orari, curricula docenti e indicazioni sui luoghi dove si svolgeranno le lezioni di formazione.

L'istanza di accredito dovrà essere formulata per ogni corso che si intende svolgere.

La valutazione delle istanze di accredito è esperita dalla Regione Lazio anche per il tramite della commissione acustica già istituita con Determinazione G08897 del 19/06/2014, che potrà avvalersi anche del parere del tavolo tecnico nazionale di cui al comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. 42/2017.

Le università, gli enti o istituti di ricerca, albi, collegi e ordini professionali nonché i soggetti idonei alla formazione che saranno accreditati avranno cura di conservare copia dell'elenco degli iscritti, copia delle firme presenza e copia dei diplomi rilasciati, che forniranno poi, a richiesta, all'Ufficio competente della Regione Lazio per le verifiche di competenza. A norma del comma 2 dell'art. 43, del DPR 445/2000, la consultazione diretta degli archivi da parte di una pubblica amministrazione degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico.

La valutazione delle istanze di accredito per corsi di aggiornamento professionale verterà sulla valutazione del programma, dei docenti proposti e sulla congruità, relativamente al corso, dei crediti formativi professionali (CFP) rilasciati.

L'accredito è rilasciato con provvedimento espresso.

I corsi di formazione professionale terminano con verifiche di apprendimento.

7 – Aggiornamento professionale (ex punto 2 dell'allegato 1 al D.Lgs. 42/2017)

Ai fini dell'aggiornamento professionale, i tecnici competenti in acustica, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 21, devono partecipare, nell'arco di 5 anni dalla data di pubblicazione nell'elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento professionale, per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni.

Gli interessati residenti nella Regione Lazio, che hanno partecipato con profitto ai succitati corsi, presentano formale istanza di aggiornamento dei crediti formativi, compilando ed inviando all'Ufficio competente della Regione, il modulo allegato al presente, proposto in **APPENDICE VIII**.

L'ufficio competente della Regione predispone un apposito registro che tiene conto dell'aggiornamento professionale, degli obblighi a carico dei professionisti iscritti e trasmette gli esiti al MATTM, anche in ragione dei compiti previsti dal punto 4 dell'Allegato 1 al D.Lgs. 42/2017.

8 – Cancellazione dall'elenco dei tecnici competenti in acustica (ex punto 4 dell'allegato 1 al D.Lgs. 42/2017)

8.1 - Cancellazione a seguito di segnalazione

Su segnalazione motivata dell'Agenzia per la protezione ambientale competente per territorio, dei collegi o ordini professionali, ovvero delle Autorità competenti in materia di inquinamento acustico ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, la Regione Lazio può disporre, previa istruttoria e contestazione degli addebiti, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalla legge, un provvedimento di cancellazione, del professionista interessato ivi residente, dall'elenco dei tecnici competenti in acustica.

L'istruttoria per la cancellazione del professionista è esperita dalla Regione Lazio anche per il tramite della commissione acustica già istituita con Determinazione G08897 del 19/06/2014, che potrà avvalersi anche del parere del tavolo tecnico nazionale di cui al comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. 42/2017.

Il provvedimento di cui sopra non può essere adottato prima della scadenza del termine di sessanta giorni assegnato all'interessato per presentare le proprie controdeduzioni.

Dell'avvenuta cancellazione la Regione Lazio ne dà comunicazione al MATTM.

8.2 - Cancellazione a seguito di istanza dell'interessato

La cancellazione può essere altresì disposta su domanda presentata alla Regione Lazio dal professionista iscritto ivi residente, inviando all'Ufficio Competente della Regione il modulo allegato al presente, proposto in **APPENDICE IX**.

Gli iscritti comunicano ogni variazione che possa comportare la perdita dei requisiti e dei titoli autocertificati, al fine della cancellazione dall'elenco.

Dell'avvenuta cancellazione la Regione Lazio ne dà comunicazione al MATTM.

8.3 - Cancellazione a seguito del mancato aggiornamento professionale

In caso di mancata osservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la Regione Lazio dispone d'ufficio la sospensione temporanea dall'elenco del tecnico ivi residente, per sei mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di sospensione.

Allo scadere del termine di sei mesi, qualora il tecnico, residente nel territorio regionale, non abbia dato prova dell'avvenuta ottemperanza agli obblighi di aggiornamento professionale, l'Ufficio Competente della Regione Lazio ne dispone la cancellazione dall'elenco con provvedimento espresso.

Dell'avvenuta cancellazione la Regione Lazio ne dà comunicazione al MATTM.

9 – Disposizioni generali

9.1 Altre comunicazioni

I tecnici già iscritti all'elenco di cui al comma 1 dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2017 comunicano eventuali cambiamenti nei dati di contatto inviando all'Ufficio Competente della Regione Lazio il modulo allegato al presente, proposto in **APPENDICE X**.

9.2 Disposizioni per dipendenti pubblici (ex Comma 6 art. 21 e comma 1 art. 24 del D.Lgs 42/2017)

I dipendenti pubblici non iscritti nell'elenco di cui al comma 1 e che svolgono attività di tecnico competente in acustica nelle strutture pubbliche territoriali ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (nella sua versione antecedente allo stesso D.Lgs. 42/2017), possono continuare a svolgere tale attività esclusivamente nei limiti e per le finalità derivanti dal rapporto di servizio con la struttura di appartenenza. Le predette strutture possono prevedere corsi di formazione per il personale ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1.

Tuttavia, secondo quanto disposto dall'art. 24 del D.lgs. 42/2017 il comma 8 dell'art. 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 è abrogato.

9.3 Disposizioni in merito alla trasmissione telematica delle istanze.

In ossequio al D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. è preferibile che gli interessati trasmettano la documentazione tramite posta elettronica certificata, con firma digitale e con marca da bollo digitale (laddove richiesta). Le firme digitali potranno avere formato CADES (con estensione p7m) e PAdES (file con estensione pdf).

Gli interessati, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 5 del Decreto Ministeriale del 02 novembre 2005 (rubricato come Regole per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata) che forniranno, come da modulistica, l'indirizzo di posta elettronica certificata e invieranno l'istanza con firma digitale, comunicano alla pubblica amministrazione ricevente la disponibilità all'utilizzo della posta elettronica certificata. Ciò a dire che, il cittadino, che comunica all'Ufficio della pubblica amministrazione l'indirizzo di posta elettronica certificata nella modalità sopra esposta, si impegna a ricevere le comunicazioni di natura amministrativa da parte dello stesso ufficio, solo per via telematica, almeno fino a quando non produce una nuova comunicazione ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del DM succitato.

9.4 Lavori della commissione acustica regionale.

La commissione già istituita con Determinazione G08897 del 19/06/2014, si riunisce, salvo diverse esigenze istruttorie, con cadenza semestrale generalmente nel mese di giugno e dicembre e può esperire le proprie valutazioni anche per via telematica tramite l'utilizzo della posta elettronica ordinaria.